



REPUBBLICA ITALIANA

161/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere rel.
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **62511** del ruolo generale, proposto da

...Omissis... (c.f. *...Omissis...*), nato a *...Omissis...* il *...omissis...* e residente in *...Omissis...*, alla via *...Omissis...*, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Filoia (c.f. FLIRNZ73R31H501A, pec: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina Giannico, (c.f. GNNGPP70B57D883T, posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); Antonella Patteri, (c.f. PTTNNL60E49D665K, posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di costituzione

avverso e per la riforma

della sentenza n. 202/2025 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, pubblicata in data 11 giugno 2025, non notificata.

ESAMINATI gli atti e i documenti del giudizio;

UDITI, nella pubblica udienza del 2 luglio 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Valentina Minelli, in sostituzione dell'avv. Renzo Filoia per la parte appellante ...*Omissis*... e l'avv. Sergio Preden, per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con l'interposto gravame, la parte appellante, già dipendente del comparto pubblico difesa e sicurezza e beneficiario di pensione superiore a quattro volte il minimo Inps, chiedeva, previa sospensione

del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pendenza di giudizio di legittimità costituzionale, l'accertamento del diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico spettante, mediante disapplicazione dell'art. 1, commi 309 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede un articolato sistema di attenuazione della dinamica rivalutativa delle pensioni.

Con il primo motivo di impugnazione, l'odierno appellante si duole per errore di diritto, violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali in materia di perequazione automatica (articoli 3, 36 e 38 Cost.) e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, deducendo che la sentenza impugnata avrebbe sottovalutato la portata afflittiva della predetta disposizione poiché, se è vero che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nel bilanciare l'adeguatezza delle pensioni con le esigenze di finanza pubblica, è altrettanto vero che tale discrezionalità non è assoluta, ma incontra i limiti invalicabili della ragionevolezza e della proporzionalità.

Il Giudice di primo grado avrebbe, quindi, errato nel ritenere la misura proporzionata, non tenendo conto del fatto che, a fronte di un'inflazione particolarmente elevata, una rivalutazione parziale si tradurrebbe in una perdita secca e cospicua del potere d'acquisto, in palese violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico, che costituisce retribuzione differita.

Con il secondo motivo di gravame, la parte appellante lamenta errore di diritto, violazione dell'art. 53 Cost. per erronea qualificazione

della misura e carenza della finalità endoprevidenziale, posto che la sentenza gravata escluderebbe la natura tributaria della misura, non valutando che *“la finalità solidaristica deve essere chiara e specifica per giustificare una deroga ai principi generali (sentenza Corte costituzionale n. 316/2010). In assenza di una tale finalità, la misura si configura come un prelievo forzoso imposto a una specifica categoria di cittadini (i pensionati con trattamenti medio-alti) per finanziare la spesa pubblica generale”*.

Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante eccepisce i vizi di errore di diritto, di motivazione *per relationem* e motivazione apparente e di violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per aver il Giudice territoriale formulato un generico rinvio ad una pronuncia della Consulta (n. 19/2025), in assenza di un'analisi critica, così omettendo di confrontarsi con le doglianze del ricorrente relative all'effetto di trascinamento sulle future perequazioni.

Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante insiste per la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, rilevando che, con ordinanza n. 23/2025, la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha rimesso alla Consulta analoga questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53 della Cost. e al principio della ragionevolezza e della temporaneità delle misure eccezionali.

In conclusione, parte appellante chiede, previa sospensione dell'odierno giudizio, l'accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla

Legge di Bilancio, con condanna dell'Amministrazione resistente "*al reintegro dell'indebito taglio*".

Con istanza pervenuta in data 5 gennaio 2026, l'appellante, richiamata l'intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 167/2025, con la quale sono state dichiarate non rilevanti e manifestamente infondate le proposte questioni di legittimità costituzionale, ha concluso per la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso e contestualmente richiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Con memoria depositata in data 7 gennaio 2026, si è costituito l'Inps eccependo che l'intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 13 novembre 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, consentirebbe di ribadire l'infondatezza delle doglianze che, peraltro, lungi dal censurare specifici aspetti della decisione impugnata, si limiterebbero a riproporre profili di illegittimità costituzionale già ripetutamente respinti dal Giudice delle leggi.

Al riguardo, l'Istituto previdenziale richiama ampiamente la su richiamata pronuncia della Corte costituzionale nella parte in cui esclude la natura tributaria della norma, chiarendo che il blocco della perequazione in discussione in nessun modo inciderebbe sul *quantum* di pensione già percepita, il quale verrebbe, comunque incrementato, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario.

Aggiunge l'Inps che il richiamo della sentenza impugnata al precedente di costituzionalità apparirebbe del tutto soddisfacente dell'obbligo di motivazione.

In conclusione, l'Inps chiede l'integrale rigetto dell'atto di gravame.

Nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026, il Collegio, con ordinanza a verbale, vista l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 167/2025 e rilevato il non luogo a provvedere in sede cautelare, fissava l'udienza del 2 luglio 2026 per l'esame del merito.

Con ulteriore istanza depositata in data 10 giugno 2026, parte appellante, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

All'odierna udienza del 2 luglio 2026, le parti hanno ribadito le conclusioni in atti.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *“nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*. Nell'atto introduttivo del giudizio,

la parte appellante ha, infatti, evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'atto di appello è ammissibile.

Reputa il Collegio che le doglianze proposte possano essere tutte congiuntamente trattate, per ragioni di coerenza espositiva, in quanto riconducibili ad aspetti di asserita illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, normativa che introduce un sistema di cosiddetto "*raffreddamento*" della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici più elevati.

La predetta disciplina prevede che, nell'anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base

di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a dieci

volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps.

Tuttavia, successivamente al deposito dell'odierno atto di appello e della contestuale istanza di sospensione del giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 167 depositata in data 13 novembre 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 chiarendo che tale sistema normativo *“in nessun modo incide sul quantum di pensione già percepita, il quale viene comunque incrementato, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario”* e che la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che: *“il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione”*.

Ed infatti, già con la pronuncia n. 19/2025, la Corte costituzionale, dopo aver ripercorso gli interventi legislativi che, nel tempo, hanno modificato il meccanismo di rivalutazione annuale delle pensioni, ha sottolineato che: *“la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n.*

70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016). La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di "non irragionevolezza" (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018). La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della non irragionevolezza dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017)".

Rileva, inoltre, il Collegio che il Giudice delle Leggi, con la pronuncia n. 167/2025, ha escluso, con condivisibile ragionamento, la natura tributaria della disposizione dettata dall'art. 1, comma 309, della l. n. 197/2022, natura tributaria che, deve, invece, ravvisarsi "indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico

del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico, e le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese”.

Nella fattispecie all’odierno esame, l’effetto di “trascinamento” proprio delle censurate misure di blocco della perequazione non ne muta, quindi, la natura di misure di mero risparmio di spesa e non di decurtazione del patrimonio del soggetto passivo.

Trattasi, peraltro, secondo l’orientamento della Consulta, di normativa che non comporta *“l’effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualisti e proporzionati”.*

Ritiene pertanto il Collegio che tutte le censure mosse dalla parte appellante siano infondate e non meritevoli di accoglimento.

Passando all’esame dell’istanza di sopravvenuta carenza di interesse depositata dall’odierna parte appellante, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere, reputa il Collegio che, nella fattispecie in esame, non risulta il venir meno di ogni ragione di contrasto in ordine al diritto o alla posizione fatta valere tanto da rendere inutile una specifica pronuncia sull’oggetto della controversia (Sez. I App., sent. n. 487/2023, n. 40/2023; Sez. II App. sent. n. 326/2019 e sent. n. 240/2020), permanendo, invece, l’interesse dell’Istituto previdenziale ad una pronuncia nel merito.

Pertanto, conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, il Collegio rigetta l'atto di appello.

Le spese di difesa del presente giudizio possono essere compensate, stante l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale successivamente al deposito dell'atto di gravame.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **62511** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigetta l'atto di appello proposto da ... *Omissis*...

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.

L'Estensore

Il Presidente

Stefania Petrucci

Enrico Torri

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/07/2026

Il Dirigente

Massimo Biagi

Firmato digitalmente